



**ALLEGATO B**

**CONTRATTO PER SPONSORIZZAZIONE  
78° FIERA DI ORZINUOVI**

**CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE**

TRA

Il Comune di ORZINUOVI, con sede legale in Orzinuovi (BS) via Arnaldo da Brescia 2, C.F. 00850450172, rappresentato in tal sede da CLAUDIA CUCCHI nata a Orzinuovi il 5/12/1977, nella sua qualità di Responsabile del Settore Finanziario, e domiciliato per la sua carica presso il Comune di ORZINUOVI, di seguito individuato come "Comune" o come "sponsee";

E

La Società / Ditta / Associazione \_\_\_\_\_

[denominazione e ragione sociale per esteso dello sponsor]

Rappresentata dal/la Sig./ra \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

In qualità di \_\_\_\_\_

Con sede legale in \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Partita IVA \_\_\_\_\_

Numero di iscrizione alla Camera di Commercio \_\_\_\_\_

Recapito telefonico \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

PEC \_\_\_\_\_

Codice di fatturazione \_\_\_\_\_

Di seguito individuato come "Società" / "Ditta" / "Associazione" o come "sponsor", entrambe di seguito individuate/i anche come "le parti";

**PREMESSO**

- Che l'art. 43, comma 1, della L. 449/97 prevede che *"Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile"*;
- che il Comune ha organizzato per l'anno 2026, in relazione all'ambito di attività istituzionali, la realizzazione della **"78° FIERA DI ORZINUOVI"** rispetto alla quale vi è la possibilità di ricorrere a sponsorizzazioni per favorirne la realizzazione, anche in applicazione di quanto dettato dall'art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che in tali rapporti il Comune è destinato a svolgere il ruolo di soggetto sponsorizzato, ossia di "sponsee";
- che per reperire tali sponsorizzazioni il Comune ha pubblicato un avviso pubblico di ricerca di sponsorizzazioni del quale il presente contratto è parte integrante e sostanziale;
- che la sponsorizzazione è finalizzata, per il Comune, al miglioramento dei servizi e delle attività di realizzazione dell'iniziativa sponsorizzata;

## **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Oggetto e finalità**

- 1.1. Oggetto del presente contratto è la sponsorizzazione da parte dello sponsor dell'iniziativa denominata: **"78° FIERA DI ORZINUOVI"** organizzata dal Comune di Orzinuovi.
- 1.2. Il contratto di sponsorizzazione è finalizzato:
- a) al miglioramento delle attività del Comune nell'ambito di realizzazione di una iniziativa a carattere commerciale, agricolo e culturale;
  - b) all'attivazione ed all'implementazione di progettualità comportanti l'interrelazione tra i soggetti pubblici e quelli privati, volte ad incrementare il contributo di realtà imprenditoriali ed associative allo sviluppo di attività ed iniziative a carattere commerciale, agricolo e culturale.

### **Art. 2 – Elementi generali riferibili allo sviluppo della sponsorizzazione**

- 2.1 La sponsorizzazione sarà attuata:
- a) dallo sponsee con specifiche prestazioni atte a veicolare a fini pubblicitari l'immagine / il logo / il marchio prescelto dallo sponsor meglio specificate al successivo art. 5;
  - b) dallo sponsor con la messa a disposizione di risorse economiche, costituenti corrispettivo delle prestazioni di veicolazione a fini pubblicitari, finalizzati a consentire la migliore realizzazione dell'iniziativa sponsorizzata, secondo le specificazioni definite al successivo

art. 4.

2.2 In relazione allo sviluppo ottimale del presente contratto, le parti concordano la definizione di specifica correlazione tra alcune attività istituzionali di comunicazione tipiche dello sponsee e le differenti possibili forme di veicolazione a fini pubblicitari dell'immagine / del logo / del marchio dello sponsor, come di seguito specificate:

<i>Attività istituzionale di comunicazione tipica dello sponsee</i>	<i>Forme di veicolazione pubblicitaria del logo /del marchio/dell'immagine dello sponsor</i>
EVENTO "78° FIERA di Orzinuovi" con attività di comunicazione istituzionale; campagna di pubblicità istituzionale, attività di informazione rivolta agli organi di stampa, ecc.	Il logo potrà essere inserito nelle locandine/brochure/social riferiti alla manifestazione fieristica.

2.3 L'attività dello sponsor e le forme di presentazione dell'immagine / del logo / del marchio dello stesso in relazione alla sponsorizzazione oggetto del presente contratto non devono in alcun modo costituire elemento ingenerante conflitti di interesse con le attività istituzionali dello sponsee. Qualora si producano elementi comportanti conflitti di interesse, potenziali o effettivi, tra l'attività istituzionale dello sponsee e l'attività dello sponsor, le parti sono tenute a:

- esperire ogni azione utile all'eliminazione del conflitto
- esperire ogni azione utile a salvaguardare gli interessi pubblici presupposti al presente contratto (miglioramento dei servizi, risparmio delle risorse, ecc.).

L'eventuale impossibilità di risolvere il conflitto di interessi costituisce presupposto per la risoluzione del contratto, fatti comunque salvi i diritti maturati dalle parti al momento.

### **Art. 3 – Durata del contratto e sua possibile articolazione temporale estensiva**

3.1. Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e termina alla conclusione dell'evento, prevista per il giorno 31 agosto 2026 e comunque fino all'estinzione degli obblighi delle parti derivanti dalla sua esecuzione.

3.2. In relazione ad una successiva edizione dell'iniziativa, con profili organizzativi del tutto analoghi a quelli dell'edizione originaria, nonché a fronte di considerazioni di vantaggio economico e di potenziale miglioramento dei servizi, lo sponsee può proporre allo sponsor la stipulazione di un accordo con contenuti simili a quelli del presente contratto.

### **Art. 4 – Obblighi dello sponsor**

4.1. Al fine di incrementare la notorietà del proprio logo / del proprio marchio aziendale / della propria immagine tradotta, lo sponsor si obbliga a (scegliere in base alla tipologia di

*sponsorizzazione prestabilita*):

- *(In caso di sponsorizzazione finanziaria)* erogare la somma di € \_\_\_\_\_  
**oltre all'IVA di legge** in favore del Comune di Orzinuovi nelle modalità e nei tempi definiti dal presente articolo;
- *(In caso di sponsorizzazione tecnica)* eseguire in favore del Comune di Orzinuovi le seguenti prestazioni/forniture/servizi \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (descrivere l'attività da svolgere) dal valore complessivo di € \_\_\_\_\_  
**oltre all'IVA di legge.**

- 4.2. Il finanziamento è reso dallo sponsor allo sponsee esclusivamente a termine di corrispettivo, con pagamento in un'unica soluzione, all'avvio dell'esecuzione del contratto ed entro 30 giorni dall'emissione della fattura elettronica, tramite avviso PagoPA che sarà prodotto dal Comune di Orzinuovi e inviato allo sponsor unitamente alla fattura.
- 4.3. Lo sponsor è tenuto a mettere a disposizione dello sponsee tutti i materiali e gli strumenti (file informatici, riproduzioni fotografiche, ecc.) necessari a quest'ultimo per la riproduzione esatta del marchio aziendale o del logotipo scelto per la veicolazione pubblicitaria.

#### **Art. 5 – Prestazioni rese dallo sponsee**

- 5.1. In relazione alla sponsorizzazione oggetto del presente contratto, lo sponsee si impegna:
- a) ad inserire il marchio / logo o il segno distintivo comunque prescelto dallo sponsor nel materiale pubblicitario e/o illustrativo dell'iniziativa/dell'attività/del progetto;
  - b) ad evidenziare, nelle comunicazioni ufficiali relative all'iniziativa / dell'intervento / del progetto il ruolo della Società / Associazione come sponsor ufficiale;
  - c) a riprodurre il logo / marchio o comunque il segno distintivo dello sponsor nei materiali e nelle comunicazioni, nelle iniziative promozionali relative all'iniziativa / all'intervento / al progetto, con modalità e forme tali da consentire l'evidenziazione del ruolo dello stesso;
  - d) a rappresentare in apposita conferenza / apposito evento comunicativo rivolta/o agli organi di stampa il ruolo e lo specifico contributo dello sponsor in relazione alla realizzazione dell'iniziativa /dell'intervento / del progetto;
  - e) ad associare ad ogni evento comunicativo inerente all'iniziativa l'immagine dello sponsor, con modalità tali da evidenziarne il ruolo di sostenitore qualificato;
  - f) a citare lo sponsor quale finanziatore delle iniziative in corso di svolgimento durante il periodo della manifestazione.
- 5.2. Il Comune si assume l'obbligo di condurre a piena realizzazione l'iniziativa per la quale si ha sponsorizzazione in base al presente contratto. Il Comune si impegna a trasmettere allo sponsor il presente contratto controfirmato dal responsabile entro 10 giorni dalla stipula per mezzo PEC o mail ordinaria indicata dallo sponsor.

5.3. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla realizzazione, tali da renderla impossibile, il Comune provvede a formalizzare immediata e motivata comunicazione allo sponsor al fine di verificare la possibile salvaguardia degli impegni assunti o la sussistenza dei presupposti per una risoluzione del contratto.

#### **Art. 6 – Valore della sponsorizzazione**

6.1. Il valore della sponsorizzazione è determinato in base all'art. 4.1 del presente contratto, rispetto al quale devono essere applicate le necessarie imposte.

6.2. Il valore della sponsorizzazione è riferito alle prestazioni di veicolazione a fini pubblicitari del logo / marchio / immagine dello sponsor realizzate dallo sponsee.

6.3. In caso di risoluzione anticipata del contratto, lo sponsee e lo sponsor provvederanno a definire operativamente le modalità con le quali calcolare il valore del corrispettivo delle prestazioni dello sponsee da restituire.

#### **Art. 7 – Riconoscimento di esclusiva allo sponsor**

7.1. Lo sponsee, considerato il valore commerciale, agricolo e culturale ed artistico della manifestazione "78° Fiera di Orzinuovi", non ritiene di riconoscere allo sponsor l'esclusiva della sponsorizzazione.

7.2. Lo sponsee si impegna a trattare gli eventi comunicativi inerenti all'iniziativa separatamente da altre iniziative similari, al fine di non creare confusione di immagine per lo sponsor.

7.3. Lo sponsee si riserva la possibilità di concludere contratti di sponsorizzazione per lo stesso periodo e nell'ambito della stessa iniziativa oggetto del presente contratto anche con soggetti che esercitino attività simili o comunque concorrenti o che implicino la pubblicizzazione di beni o servizi dello stesso genere merceologico.

7.4. Lo sponsee si impegna anche a verificare, in sussistenza di altri contratti di sponsorizzazione relativi alla medesima iniziativa, situazioni comportanti possibili problemi d'immagine o di conflittualità tra attività dei soggetti individuati come sponsor in tali contratti e la società/associazione con ruolo di sponsor in relazione al presente contratto, nonché ad adottare ogni atto utile a rendere compatibili tali rapporti indiretti.

#### **Art. 8 – Profili organizzativi inerenti allo sviluppo della sponsorizzazione**

8.1. Lo sponsor e lo sponsee individuano nell'ambito delle proprie strutture organizzative specifici referenti operativi, qualificati come soggetti deputati a curare gli sviluppi organizzativi e gestionali discendenti dal presente contratto.

8.2. I referenti operativi di cui al punto precedente sono tenuti ad operare per la facilitazione dei rapporti generali tra sponsor e sponsee in relazione allo sviluppo di tutte le procedure amministrative, fiscali e contabili correlate o discendenti dal presente contratto.

#### **Art. 9 - Recesso dal contratto**

9.1. Le parti possono recedere dal contratto prima che l'esecuzione dello stesso abbia inizio, ovvero entro 15 giorni dalla sottoscrizione dello stesso da entrambe le parti. La rescissione deve avvenire per mezzo dell'invio di apposita comunicazione per mezzo PEC. La comunicazione deve essere adeguatamente motivata.

9.2. Il recesso è da intendersi senza oneri, fatte salve le ipotesi in cui una delle parti si sia già adoperata per lo sviluppo delle azioni contrattuali. In tal caso le parti concordano un indennizzo a ristoro di eventuali investimenti di risorse.

#### **Art. 10 - Risoluzione del contratto**

10.1. Il presente contratto può essere risolto dallo sponsor o dallo sponsee per motivate ragioni e con preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di inizio della manifestazione fieristica, inviando apposita comunicazione a mezzo PEC.

10.2. Costituiscono ad ogni effetto inadempimenti gravi, comportanti la risoluzione del contratto:

- il mancato rispetto degli obblighi prestazionali da parte dello sponsee, ivi compresa la mancata realizzazione dell'iniziativa / dell'intervento / del progetto;
- il mancato rispetto degli obblighi inerenti alla resa del corrispettivo da parte dello sponsor;
- l'inottemperanza, da parte dello sponsor, alle indicazioni dello sponsee per la risoluzione di conflitti di interesse relativi alla sponsorizzazione, secondo la disciplina dettata dal precedente art. 2 al punto 2.3.

10.3. Costituisce inoltre causa di risoluzione del contratto l'impossibilità accertata, per il Comune, anche se sopravvenuta, a realizzare l'iniziativa / l'intervento / il progetto ad iniziata esecuzione del presente contratto.

10.4. Costituisce inoltre causa di risoluzione del contratto ogni qualsivoglia evento negativo riguardante lo sponsor che possa, in qualsiasi misura, nuocere all'immagine del Comune.

#### **Art. 11 – Rinvio a riferimenti generali**

11.1. In relazione alla disciplina contrattuale, per quanto non definito dal presente contratto, si fa esplicito rinvio alle disposizioni del Codice Civile e della normativa speciale in materia.

#### **Art. 12 - Risoluzione delle controversie**

12.1. Lo sponsee e lo sponsor operano con ogni mezzo al fine di pervenire alla composizione in via amichevole delle controversie che emergessero durante l'esecuzione del presente contratto.

12.2. Qualora le controversie inerenti all'esecuzione del presente contratto non siano componibili in via amichevole, la loro risoluzione è demandata al competente Foro di Brescia.

### **Art. 13 - Spese contrattuali**

13.1. Il presente atto è soggetto a registrazione in solo caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e successive modifiche.

13.2. Le spese di bollo e tutte le eventuali altre spese, imposte o tasse dipendenti e conseguenti al presente contratto sono a carico dello sponsor.

### **Art. 14 – Profili fiscali connessi alla sponsorizzazione**

14.1. In relazione alle prestazioni ed ai corrispettivi resi rispettivamente dallo sponsee e dallo sponsor con riferimento alla sponsorizzazione oggetto del presente contratto, le parti emettono i necessari documenti fiscali e provvedono agli adempimenti richiesti dalla vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto.

Il legale rappresentante

Responsabile Settore Finanziario

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_li\_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
dichiara altresì che la "Società" / "Ditta" / "Associazione"

\_\_\_\_\_ è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 e di assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché di assenza di contenzioso con l'Amministrazione Comunale.